



COMUNE DI POZZALLO PROVINCIA DI RAGUSA

REGOLAMENTO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE E
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE
DEFINITE DALL'ELENCO MINISTERIALE PREVISTO DALL'ART. 4
DELLA LEGGE 18 MARZO 1968 N. 337**



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI TECNICI DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della Legge n. 337 del 18/03/1968 "Disposizioni sui circhi equestrì e sullo spettacolo viaggiante" e ss.mm.ii., del D.M. 18/05/2007, coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13/12/2012 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e la concessione di area pubblica o privata per l'installazione delle attrazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai Parchi divertimenti, ai piccoli complessi di attrazioni, agli spettacoli circensi, ai teatri viaggianti, agli spettacoli acrobatici di auto e moto e agli spettacoli di strada di cui all'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti previsto dalla Legge n. 337/1968 e approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969 e aggiornato con Decreti Interministeriali successivi.
3. Tutte le attività dello spettacolo viaggiante sono tenute al rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 311 del 28/05/2001, dal D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", dal D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii. e altre norme di settore vigenti.
4. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante sono indicate nel presente Regolamento nel rispetto delle normative nazionali vigenti.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si intende/intendono per:
 - a. **Attività di spettacolo viaggiante:** le attività spettacolari, i trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, installate all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, altresì in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata assoggettati alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia;
 - b. **Attrazione:** singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito Elenco del Ministero per i Beni e Attività Culturali, di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968, e rispondente a quanto previsto dal D.M. 18/05/2007 relativamente alla registrazione e al codice identificativo delle attività. Per l'individuazione di un'attrazione si fa riferimento alla denominazione della stessa contenuta nella registrazione effettuata dal Comune competente al rilascio del codice identificativo. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante si dividono, ai sensi del suddetto Decreto Ministeriale in piccole, medie e grandi attrazioni;



- c. **Categoria:** distinzione tra le varie attrazioni in piccole, medie e grandi così come stabilito dall'Elenco del Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art. 4 sezione I della Legge n.337/1968;
- d. **Tipologia:** la denominazione dell'attrazione identificata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali “elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti” di cui all'art. 4 della Legge n.337/1968;
- e. **Parco divertimenti (compresi Parco Avventura e Parco Acquatico/Acquascivolo)**
/ **Luna Park:** “complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione di servizi comuni” (Cfr. art. 2 del D.M. 18/05/2007);
- f. **Piccolo complesso di attrazioni:** gruppo non superiore a n. 9 (nove) attrazioni appartenenti alla categoria delle medie e piccole attrazioni, insistenti nella medesima area, comprese nel Decreto Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968;
- g. **Circhi itineranti ed esibizioni di animali:** sono stabilimenti in cui gli animali sono detenuti con la finalità dell'esibizione e che possono essere destinati alla movimentazione in ambito nazionale oppure in ambito dell'UE. Sono compresi anche i circhi equestri, gli spettacoli viaggianti, le mostre faunistiche itineranti compresa la falconeria;
- h. **Gestore:** soggetto che ha il possesso, la proprietà o comunque la facoltà di disporre del controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e cui fa capo la titolarità della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
- i. **Conduttore** (rappresentante ai sensi dell'art.8 del T.U.L.P.S.): persona delegata dal gestore come Responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- j. **Manuale d'uso:** documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenze e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrazione;
- k. **Libretto dell'attività:** registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e amministrativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziale e delle successive verifiche annuali, nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti – incidenti verificatisi. Tale libretto deve essere timbrato in ogni facciata dal Comune che ha rilasciato il codice identificativo relativo a ciascuna attrazione;
- l. **Tecnico abilitato:** soggetto abilitato iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri o degli Architetti, ovvero, al Collegio Professionale dei Geometri o dei Periti Industriali, che opera nell'ambito delle proprie competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;
- m. **Tecnico competente in acustica:** figura professionale iscritta nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica idonea ad effettuare le misurazioni, a verificare l'ottemperanza ai valori stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti Comunali e a redigere i piani di risanamento acustico.



CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA VALIDA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

1. Costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante il possesso della licenza valida per operare sull'intero territorio nazionale, rilasciata alle persone fisiche titolari di ditta individuale dal Comune di residenza o alle società dal Comune ove le stesse hanno sede legale previa verifica del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., in capo al richiedente (nell'ipotesi di società a tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011);
2. A tale fine l'interessato dovrà presentare al Comune di Pozzallo domanda su apposita modulistica tramite il portale telematico del SUAP, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e concernenti:
 - a. luogo, data di nascita e residenza del legale rappresentante;
 - b. sede legale della società;
 - c. codice fiscale/partita IVA;
 - d. estremi della iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - e. tipologia dell'attrazione e numero di codice identificativo;
 - f. titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto);
 - g. requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
 - h. insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia), in caso di società tutte le persone di cui all'art. 2, D.P.R. 252/1998, devono rendere tale dichiarazione;
 - i. versamento dei diritti di istruttoria se previsti e marche da bollo;
3. Alla suddetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a. certificato di assegnazione del codice identificativo;
 - b. copia del libretto dell'attrazione;
 - c. eventuale copia del collaudo in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, attestante le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'art.4, Legge n. 337/1968;
 - d. nonché ogni ulteriore documentazione richiesta ai sensi di legge;
4. Le attrazioni devono essere in regola con tutte le norme di sicurezza e devono appartenere a una delle tipologie definite nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968.
5. Per i circhi itineranti e per le esibizioni di animali, definiti al punto g) dell'art. 2, compresi quelli provenienti e registrati in altri paesi della UE, il rilascio della licenza valida su tutto il territorio nazionale è subordinato alla prova dell'avvenuta registrazione nella sezione Circhi della BDN (banca dati nazionale) attraverso l'applicativo Vetinfo;
6. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, in caso di richiesta di variazione della licenza d'esercizio precedentemente rilasciata ad es. per modifica dei dati del richiedente, per sostituzione, aggiunta o cancellazione del numero delle attrazioni autorizzate.

Art. 4

REQUISITI TECNICI DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Ogni nuova attrazione dello spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità;



2. Le attività dello spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale ricomprese per tipologia nell’elenco di cui alla sezione I dell’art. 4 della Legge n. 337/1968, poste in esercizio prima dell’entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, devono essere registrate e munite di codice identificativo.

Art. 5

REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Le modalità di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono disciplinate dal D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii., il quale prevede che tutte le attrazioni in esercizio siano dotate di codice identificativo;
2. Ogni nuova attrazione, comprese le strutture gioco gonfiabili, prima di essere posta in esercizio deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede legale del gestore, ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli periodici previsti dal D.M.18/05/2007 ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione di Vigilanza Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo;
3. Per le piccole attrazioni di cui alla Sezione I dell’elenco ministeriale dell’art. 4 della Legge n. 337/1968, nonché per i balli a palchetto di cui alla Sezione II per i teatri di burattini di cui alla Sezione III e alle arene ginnastiche di cui alla Sezione IV del medesimo elenco ministeriale, il parere della Commissione è sostituito da una asseverazione di un tecnico abilitato o da una certificazione dell’organismo di certificazione (art. 4, comma 5-bis del D.M.13/12/2012);
4. La domanda di registrazione e assegnazione del codice identificativo è presentata al Comune di cui al comma 2, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa di cui all’art. 3 del D.M. 18/05/2007 e dalla seguente documentazione:
 - a. copia del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete al funzionamento e alla manutenzione;
 - b. copia del libretto dell’attività;
5. Acquisito il parere della Commissione, il Comune, qualora l’esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici, effettua la registrazione dell’attività e le assegna un codice identificativo costituito in sequenza dal codice del Comune, un numero progressivo identificativo dell’attività e dall’anno di rilascio;
6. Il codice identificativo deve essere collocato sull’attrazione tramite apposita targa leggibile, predisposta con materiale idoneo e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di	POZZALLO
Denominazione delle attività – Tipologia Elenco Ministeriale (Art.4 , L.337/68)	
Codice Identificativo	
Ministero dell’Interno - D.M. 18 Maggio 2007, Art.4	

7. In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attrazione, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa, ovvero certificare l’avvenuta distruzione.
8. Per l’utilizzo di una attrazione esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Art. 6



REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Ogni attrazione deve essere sottoposta annualmente a verifica da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione in conformità a quanto previsto nel D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", modificato con il D.M. 13/12/2012, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici/elettronici e in ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità;
2. Il risultato di tali verifiche deve essere riportato a cura dall'esercente/gestore nel libretto delle attività relativo a ciascuna attrazione;
3. Il libretto dell'attività deve essere a disposizione degli organi di vigilanza e autorizzati al controllo;
4. È facoltà della Commissione di Vigilanza richiedere eventuali approfondimenti tecnico specialistici per ogni singola attrazione.

Art. 7

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attrazione devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite al conduttore nel manuale di uso e di manutenzione;
2. Il corretto montaggio di ciascuna attrazione deve essere attestato con specifica dichiarazione sottoscritta dall'esercente/gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, dell'art. 6 del D.M. 18/05/2007 oppure da un tecnico abilitato;
3. Sono pertanto legittimi a firmare la dichiarazione di corretto montaggio gli esercenti/gestori di attività in possesso di attestato di partecipazione con esito positivo ad apposito corso di formazione teorico-pratica. Gli esercenti non abilitati sono tenuti ad incaricare un tecnico abilitato per la redazione delle certificazioni necessarie da produrre al termine dell'installazione dell'attrazione;
4. La dichiarazione di corretto montaggio riguarda tutti gli aspetti di sicurezza compreso quello relativo ai collegamenti elettrici la cui conformità rientra nel campo di applicazione del D.M. n.37 del 22/01/2008 in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga per ogni attività da apposito quadro dotato di tutte le protezioni compreso l'interruttore differenziale;
5. Qualora l'energia elettrica sia erogata soltanto dal contatore della società erogatrice la dichiarazione di corretto montaggio dell'attrazione deve essere accompagnata da una certificazione di conformità dell'impianto elettrico e di alimentazione dell'attrazione a firma di tecnico abilitato;
6. In occasione di Parco divertimenti (compresi parco avventura e parco acquatico) e Luna Park è previsto il collaudo delle strutture e dell'impianto elettrico a cura di tecnico abilitato.

TITOLO II

INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER ATTRAZIONI SINGOLE, PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Art. 8

AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Le attività dello spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 337/1968;



2. Le aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante sono individuate con Deliberazione di Giunta Comunale. Tali aree possono essere preferibilmente all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico e nell'ambito di altre aree riconosciute idonee ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri espressi dai Servizi competenti di gestione del verde pubblico, urbanistica, mobilità e ambiente e laddove necessario del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
3. La Giunta Comunale, contestualmente all'individuazione delle aree per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, ai sensi della Legge n. 337/1968, può definire per ciascuna area la tipologia di attrazione in base alla categoria definita nell'Elenco Ministeriale, i mq di occupazione, compatibilmente con le dimensioni dell'area stessa ed anche il periodo massimo di occupazione;
4. L'elenco delle aree disponibili, di cui al comma 2, viene aggiornato con provvedimento della Giunta Comunale, ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza e copia della deliberazione di individuazione delle aree e di aggiornamento del relativo elenco è inviata alle Associazioni di Categoria più rappresentative del Settore;
5. Le singole attrazioni e piccoli complessi di attrazioni disciplinate dal presente Regolamento possono essere installate su aree pubbliche concesse a terzi, in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo e/o trattenimento, di vario genere quali sagre, iniziative a carattere politico, benefico o religioso, organizzate dal Comune o altra pubblica amministrazione, dai Comitati Turistici o da altri soggetti privati solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a. che l'attività di spettacolo viaggiante venga esercitata solo ed esclusivamente in concomitanza allo svolgimento dell'evento o della manifestazione in quanto parte integrante dello stesso volta ad ampliare l'offerta mantenendo comunque un carattere accessorio e complementare;
 - b. che venga verificata, da parte dell'organizzatore, la compatibilità dell'attrazione con il luogo d'insediamento in base alle caratteristiche tipologiche della stessa;
 - c. che l'installazione non sia in contrasto con lo svolgimento ed il permanere delle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e ciclo-pedonale;
 - d. che l'organizzatore attesti di avere la disponibilità a qualunque titolo dell'area ove andrà installata l'attrazione in quanto facente parte degli spazi destinati all'evento e/o manifestazione principale.

Art. 9

DURATA DELLA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE

1. Nelle aree pubbliche individuate dalla prevista deliberazione di Giunta Comunale non è possibile rilasciare licenza temporanea per un periodo superiore a 180 giorni frazionabili nell'arco dell'anno solare;
2. La licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante a carattere permanente è subordinata al rispetto delle norme urbanistico edilizie vigenti ed al possesso dei prescritti titoli edilizi.

Art. 10

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE

1. Le aree pubbliche per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 8 del presente Regolamento sono concesse agli esercenti a condizione che:
 - a. siano in possesso della licenza valida sul territorio nazionale di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza anagrafica se trattasi di impresa individuale o dal Comune ove la società ha la propria sede legale ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S.;



- b. l'attrazione da installare indicata nella licenza sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, Legge n. 337/1968 e rispetti i requisiti previsti dal D.M. 18/05/2007 relativo a "Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante";
 - c. siano iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio di concessione ed è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale secondo le modalità previste dalle norme e dal regolamento comunale vigente in materia, nonché alla presentazione di una **fidejussione bancaria e/o assicurativa** di importo pari a quanto indicato nel successivo art.29 e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento;
 3. È vietata la sub-concessione dell'area pubblica, anche di fatto, a terzi;
 4. La concessione dell'area essendo preventiva non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., dagli artt. 124,125 e 141 del R.D. n. 635 del 06/05/1940, "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza".

Art. 11

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE E DELLA LICENZA D'ESERCIZIO

1. La domanda per il rilascio della concessione per l'occupazione delle aree pubbliche e della relativa licenza d'esercizio per l'installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante (singole attrazioni e complessi di attrazioni), deve essere presentata attraverso il portale utilizzato dal SUAP del Comune di Pozzallo.
2. La domanda dovrà contenere specificatamente:
 - a. le generalità complete del richiedente, nonché il codice fiscale nel caso di esercente persona fisica;
 - b. nel caso di persona giuridica, la denominazione della società, sede, dati relativi al legale rappresentante e codice fiscale;
 - c. la precisa denominazione dell'attrazione, il relativo codice identificativo, le esatte misure dell'attrazione e del materiale utilizzato (casse, pedane, cancelli, ecc.)
 - d. il periodo di installazione;
 - e. l'ubicazione dell'area della quale si richiede la concessione fra quelle individuate con apposito atto della Giunta Comunale.
3. Successivamente all'assegnazione dell'area occorre presentare i seguenti documenti:
 - a. licenza valida sul territorio nazionale;
 - b. copia manuale d'uso e manutenzione e copia del libretto dell'attrazione;
 - c. polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo, con la specifica del/dei codice/i identificativo/i della/e attrazione/i;
 - d. copia del collaudo in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, attestante le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'art. 4, Legge n. 337/1968;
 - e. elaborato planimetrico, firmato da tecnico abilitato, relativo alla distribuzione delle varie componenti costitutive dell'insediamento;
 - f. garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.29 del presente Regolamento;
 - g. richiesta di esame progetto e di sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli per una capienza superiore alle 200 persone oppure relazione del tecnico incaricato se la capienza non supera le 200 persone redatta ai



sensi dell'art. 4 del D.P.R. 311/2001, in sostituzione dell'esame progetto e del sopralluogo;

- h. versamento dei diritti di istruttoria se dovuti e marche da bollo;
 - i. ogni ulteriore documentazione richiesta ai sensi di legge.
4. La domanda per il rilascio della concessione e della relativa licenza d'esercizio deve essere presentata ogni anno entro il termine **perentorio del 28 febbraio**;
 5. Le domande che perverranno dopo le date indicate nel suddetto comma 4 saranno considerate fuori termine e quindi archiviate poiché irricevibili.
 6. L'Ufficio competente a ricevere le domande, scaduto il termine indicato nel suddetto comma 4 procede alla redazione della graduatoria redatta sulla base dei criteri indicati nel successivo art.13;
 7. Nel caso in cui venga richiesto il rilascio della concessione e della relativa licenza d'esercizio per due distinti periodi di tempo, l'interessato dovrà presentare due distinte domande: una per il periodo invernale ed una per il periodo estivo, nel rispetto dei termini indicati al comma 4;
 8. L'esercente che intende prorogare l'installazione della propria attrazione sull'area assegnata, purché non abbia già ottenuto una concessione per il periodo massimo di 180 giorni, deve presentare la domanda di proroga al competente Ufficio comunale, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza originaria. La proroga della concessione dell'area stessa sarà concessa a condizione che l'area non abbia formato oggetto di concessione ad altro esercente.
 9. Quando l'attività dello spettacolo viaggiante è esercitata su aree private, ovvero quando ricorre la casistica descritta al comma 5 dell'art.8, la domanda per l'installazione e l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento organizzato corredata dal nulla osta da parte del soggetto privato, proprietario dell'area o da parte del soggetto organizzatore dell'evento.
 10. Il rilascio della licenza di esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante nei casi indicati dal precedente comma 9 prescinde dalla redazione di una graduatoria di merito.

Art. 12

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE: GRADUATORIA

1. Le aree individuate con Deliberazione di Giunta Comunale sono assegnate ai singoli esercenti iscritti nelle specifiche graduatorie di anzianità, suddivise per ogni area dello spettacolo viaggiante, formulate sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati ai successivi commi del presente articolo;
2. L'Ufficio competente predispone, per ogni specifica area pubblica, distinte graduatorie sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - a. Anzianità di frequenza al parco o all'area con attrazione appartenente alla medesima tipologia: vengono assegnati 10 punti, per ogni anno;
 - b. domanda continuativa con la medesima attrazione: vengono assegnati 3 punti, per ogni anno;
 - c. anzianità di appartenenza alla categoria attestata dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio: vengono assegnati 1 punti, per ogni anno;

A parità di punteggio l'area pubblica sarà assegnata all'esercente che ha la maggiore anzianità di presenze, in subordine la maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio. In caso di ulteriore parità l'area sarà assegnata sulla base del sorteggio;

3. Le graduatorie vengono redatte e tenute costantemente aggiornate: l'Ufficio competente inserisce gli esercenti nella graduatoria di ciascuna area pubblica ogni qualvolta venga presentata la domanda di cui all'art.11;
4. L'omessa presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito;
5. La concessione per le piccole attrazioni a funzionamento semplice di cui all'elenco previsto all'art. 4 della Legge 337/68, approvato con D.M. 23/04/1969 (pugnometro, soggetto a



- dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro, ecc.) con superficie di ingombro non superiore a mq 3 non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente comma;
6. La somma dei punteggi determina il punteggio totale e la posizione in graduatoria per ogni area pubblica;
 7. Qualora vengano istituite nuove aree pubbliche, nell'assegnazione delle stesse sarà data priorità agli esercenti già assegnatari di aree pubbliche che sono state sopprese negli ultimi tre anni;
 8. I punteggi precedentemente maturati dagli esercenti assegnatari delle aree pubbliche saranno confermati. Dopo l'entrata in vigore della nuova Delibera di Giunta Comunale che individua le aree pubbliche, i punteggi sopra indicati saranno sommati a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art.12 del presente Regolamento;
 9. La graduatoria che riporta i punteggi ottenuti dagli esercenti per ciascuna area pubblica sono approvate con Determina Dirigenziale e pubblicata all'albo pretorio del Comune di Pozzallo.

Art. 13
ATTRAZIONI NOVITÀ

1. In deroga alle disposizioni del precedente articolo, le attrazioni di assoluta novità e grande spettacolarità potranno essere inserite con apposita Delibera di la Giunta Comunale in ulteriori nuove aree pubbliche;
2. Sono considerate "novità" quelle attrazioni che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle installate nelle aree comunali, che non costituiscono innovazione o modifica di attrazioni esistenti o che siano assenti dalle aree comunali da almeno tre anni.

Art. 14
SOSTITUZIONE TEMPORANEA DELL'ATTRAZIONE

1. La variazione di superficie in aumento o in diminuzione e la sostituzione dell'attrazione (con altra della stessa tipologia o con altra di diversa tipologia) saranno valutate dal competente Ufficio in base alle disposizioni del presente Regolamento;
2. La variazione di superficie e la sostituzione dell'attrazione possono essere consentite una volta ogni triennio di partecipazione, purché non comportino l'esclusione o la penalizzazione dimensionale di altre attrazioni presenti sull'area pubblica;
3. Il punteggio rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata viene sostituita con altra dello stesso tipo o di tipo diverso con dimensioni pari o inferiori a quella sostituita;
4. Nel caso di sostituzione con attrazione di dimensioni maggiori rispetto a quella sostituita il punteggio totale sarà ridotto di 10 punti;
5. Nel caso in cui l'assegnatario dell'area non possa partecipare con la propria attrazione per causa di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla sua volontà, opportunamente documentati, è possibile consentire la sostituzione temporanea dell'attrazione stessa con altra dello stesso tipo per la stagione in corso. Tale sostituzione non comporta penalizzazione di punteggio.

Art. 15
RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE DELL'AREA PUBBLICA

1. L'esercente che intenda rinunciare all'assegnazione dell'area pubblica nell'anno di riferimento, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio competente, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla data di inizio attività;
2. La rinuncia alla partecipazione dell'esercente entro i termini comporta la perdita di 5 (cinque) punti nel punteggio acquisito dall'attrazione;



3. La rinuncia alla partecipazione dell'esercente oltre i termini comporta la perdita di 10 (dieci) punti nel punteggio acquisito dall'attrazione;
4. La rinuncia alla partecipazione, anche se presentata nei termini di cui al comma 1, può essere avanzata massimo per due anni consecutivi pena la perdita dell'area pubblica, salvo i casi di forza maggiore opportunamente documentati (calamità naturali, incendi, furto o altro evento comunque imprevedibile) che, per la loro eccezionalità e straordinarietà, non sono prevedibili.

Art. 16 RICHIESTA DI ASPETTATIVA

1. L'esercente assegnatario di area pubblica ha diritto ad un periodo di aspettativa per i seguenti motivi:
 - a. malattia o infortunio del titolare e/o dei familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare, debitamente giustificati;
 - b. svolgimento di altra attività obbligatoria prevista dalle norme (giudice popolare, ecc.) ovvero svolgimento di incarichi politici o sindacali;
 - c. gravidanza e puerperio del titolare debitamente certificati;
 - d. assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della Legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del D.L. n. 151/2001;
 - e. indisponibilità dell'attrazione dovuta a causa di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del titolare, opportunamente documentati.
2. In questo caso, l'interessato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare all'Ufficio competente, esclusivamente per via telematica, apposita richiesta opportunamente documentata.;
3. L'aspettativa se esercitata nel rispetto del presente articolo, non comporta la perdita del punteggio già maturato fino all'anno precedente;
4. Qualora l'esercente cumuli due assenze consecutive per aspettativa, anche se debitamente motivate, perde tutti i diritti d'anzianità.

Art. 17 SUBINGRESSO E CESSIONE

1. Il subingresso nella titolarità dell'attrazione può avvenire:
 - a. per causa di morte;
 - b. per atto tra vivi (compravendita, donazione).
2. In caso di successione per causa di morte, il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella titolarità dell'attrazione, purché lo stesso ottenga entro i 12 (dodici) mesi successivi, la voltura a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare l'esercente defunto. In caso contrario vengono persi i punteggi acquisiti;
3. Nel caso vi siano più eredi che intendano designare tra loro un unico beneficiario, l'anzianità è riconosciuta a quest'ultimo a condizione che sia provata tale volontà mediante la produzione di atto pubblico, ovvero di scrittura privata autenticata, sottoposti a regolare registrazione, allo scopo predisposti;
4. L'erede può presentare domanda di rilascio di concessione dell'area pubblica, a condizione che abbia già presentato nel Comune di residenza o nel Comune ove ha sede legale la Società, la domanda per il rilascio della licenza valida sull'intero territorio nazionale e ne fornisca prova in allegato;
5. In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi, avvenuto per cessione/donazione d'azienda, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L'atto di cessione/donazione deve essere pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata



- registrati) e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate;
6. In caso di scioglimento di una società, non vi è trasmissione ai singoli soci dei benefici maturati dall'attrazione, ma esclusivamente al soggetto che subentra nella titolarità della gestione dell'attrazione. L'anzianità può essere vantata dal solo titolare della licenza, che fa richiesta di concessione dell'area pubblica.

Art. 18
INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI

1. L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e delle norme del presente Regolamento, nonché nel rispetto degli altri atti, piani e regolamenti comunali;
2. Il richiedente dovrà presentare una domanda, esclusivamente tramite il portale telematico del SUAP del Comune di Pozzallo, allegando il nulla osta del proprietario dell'area privata e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 11/445/2000 che attesti la compatibilità dell'area stessa alle norme di destinazione urbanistica, edilizia e ambientale;
3. La validità delle licenze di esercizio rilasciate in occasione di eventi e/o manifestazioni deve essere limitata al loro periodo di svolgimento.

TITOLO III

CIRCHI

Art. 19
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AREA PER L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI

1. Le attrazioni definite "circhi equestri" e "circhi equestri ginnastici", inseriti nella Sezione IV dell'elenco delle attrazioni spettacolari previsto dall'art. 4 della Legge n. 337/68, sono soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 ss.mm.ii. e "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
2. Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle Imprese;
3. L'installazione dei circhi è consentita esclusivamente su area pubblica individuata con deliberazione di Giunta Comunale;
4. L'area pubblica destinata all'installazione delle strutture circensi viene individuata nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e previa verifica della idoneità degli aspetti relativi alla sicurezza, alla sanità e prevenzione incendi. In particolare, detta area deve possedere i seguenti requisiti:
 - a. presenza di fognoli idonei per il convogliamento delle acque reflue o vasche di contenimento in dotazione alla struttura del circo da svuotarsi periodicamente in impianti autorizzati;
 - b. superficie idonea allo svolgimento dell'attività comprensiva di tutte le strutture principali e di supporto (tendone, aree coperte e scoperte, attrezzature, servizi e spazio



per la dislocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle normative CITES Autorità Scientifica del Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente);

- c. accessibilità nel rispetto delle norme stabilite dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale e viabilità.

Art. 20

MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA, DELLA LICENZA DI ESERCIZIO E DEFINIZIONE DEI PERIODI DI ATTIVITÀ

1. La domanda per il rilascio della concessione e della relativa licenza deve essere presentata ogni anno nei seguenti periodi:
 - dal 02 Gennaio al 31 Marzo per il periodo estivo che decorre dal 1° Maggio al 31 Ottobre;
 - dal 1° Luglio al 30 Settembre per il periodo invernale che decorre dal 1° Novembre al 30 Aprile;
2. Nel caso in cui venga richiesto il rilascio della concessione e della relativa licenza d'esercizio per un periodo di tempo comprendente il periodo invernale ed il periodo estivo, l'interessato dovrà presentare due distinte domande: una per il periodo invernale ed una per il periodo estivo;
3. Non sono concesse più di due autorizzazioni per l'esercizio dell'attività circense per ciascun periodo come indicati nel precedente comma 1 con l'obbligo che tra una licenza e quella successiva trascorra un periodo di almeno 30 giorni;
4. Il periodo massimo concesso di permanenza dell'installazione è di 20 giorni comprensivo dei giorni necessari al montaggio e allo smontaggio delle relative attrezature;
5. In caso di pluralità di domande, l'Ufficio competente procede alla formazione della graduatoria secondo i criteri di seguito indicati:
 - a. maggiore capienza, ovvero numero dei posti a sedere destinati al pubblico e allestiti per gli spettacoli, in particolare vengono assegnati 5 punti per una capienza inferiore a 200 persone, 8 punti per una capienza tra 201 e 500 persone, 15 punti per una capienza superiore a 501 persone;
 - b. anzianità di appartenenza alla categoria attestata dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio, in particolare con un'iscrizione da 1 a 10 anni vengono assegnati 3 punti, da 11 a 18 anni vengono assegnati 6 punti e maggiore a 18 anni vengono assegnati 10 punti;In caso di parità si procederà considerando l'ordine cronologico di presentazione delle domande sul portale camerale; in caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio.
6. A tale fine l'interessato dovrà presentare al Comune di Pozzallo la domanda di licenza d'esercizio tramite il portale telematico del SUAP, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e concernenti:
 - a. luogo, data di nascita e residenza del legale rappresentante;
 - b. sede legale e data di costituzione della società;
 - c. codice fiscale/partita IVA;
 - d. estremi della iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - e. numero, tipologia dell'attrazione e certificato di assegnazione del codice identificativo;
 - f. titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto);
 - g. requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
 - h. insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia), in caso di società tutte le persone di cui all'art. 2, D.P.R. 252/1998, devono rendere tale dichiarazione.



7. Successivamente all'assegnazione dell'area occorre presentare i seguenti documenti:
 - a. licenza valida sul territorio nazionale;
 - b. copia manuale d'uso e manutenzione e copia del libretto dell'attrazione;
 - c. polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo, con la specifica del/dei codice/i identificativo/i della/e attrazione/i;
 - d. copia del collaudo in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, attestante le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'art. 4, Legge n. 337/1968;
 - e. elaborato planimetrico, firmato da tecnico abilitato, relativo alla distribuzione delle varie componenti costitutive dell'insediamento;
 - f. garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.29 del presente Regolamento;
 - g. numero di caravan o case mobili a seguito, con le relative misure di ingombro, la tipologia e le targhe;
 - h. copia del contratto stipulato con azienda speciale concernente la rimozione dei rifiuti e delle acque nere prodotti durante la permanenza della struttura circense nell'area concessa;
 - i. richiesta di esame progetto e di sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli nel caso di capienza superiore a 1.300 persone o della Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli per una capienza superiore alle 200 persone. Se la capienza è inferiore alle 200 persone, in sostituzione dell'esame progetto e del sopralluogo, sarà redatta dal tecnico incaricato la relazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 311/2001;
 - j. versamento dei diritti di istruttoria se dovuti e marche da bollo;
 - k. ogni ulteriore documentazione richiesta ai sensi di legge;
8. Il rilascio della licenza temporanea di esercizio è subordinato all'esito positivo della verifica da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., ovvero alla presentazione di dichiarazione, resa da professionista abilitato, ai sensi del D.P.R. n. 311/2001, in caso di impianto avente capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone, di cui alla lettera i) del precedente comma 7.

Art. 21
RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE DELL'AREA

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute (oggi distinti in settori merceologici e raggruppamenti di prodotti omogenei, secondo la L.R. 28/99).
4. Il titolare di autorizzazione per esercitare l'attività su aree di tipo "B" che trasferisce la proprietà dell'azienda non può chiedere il rilascio di nuova autorizzazione nell'ambito dello stesso mercato *se non dopo cinque anni dall'avvenuto trasferimento*.

Art. 16
DURATA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

*(art.8 L.R. 18/95)*

1. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

Art. 17**TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO***(art.8 L.R. 18/95 e art.4 L.R. 2/96)*

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
2. Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici etc...).
3. Tale tassa potrà essere comprensiva della quota relativa alla tassa di raccolta di rifiuti solidi urbani giornaliera.
4. Nei casi di mercati o fiere che si svolgono su strade o comunque in aree non attrezzate la tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale distinguendo tra la concessione di tipo “A” di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. 18/95 e quella di tipo “B” di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 della medesima legge ed è corrisposta a fronte dei servizi giornalieri resi dal Comune, ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

CAPO IV**COMMISSIONE COMUNALE E COMMISSIONE DI MERCATO****Art. 18****COMMISSIONE COMUNALE***(artt.2 e 7 L.R. 18/95 e artt. 1 e 3 L.R. 2/96)*

1. Presso il Comune è costituita una Commissione per il commercio su aree pubbliche nominata dal Sindaco, di durata quattro anni, così composta:
 - a. dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di Presidente;
 - b. dal Comandante del Corpo di polizia municipale, o da un suo delegato, addetto al traffico e alla viabilità;
 - c. dal Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, o da un suo delegato, addetto all’urbanistica e al territorio;
 - d. da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
 - e. da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - f. da un esperto di problemi della distribuzione.
2. Della Commissione comunale fa parte il direttore della Camera di Commercio o, in caso di sua assenza o impedimento, altro funzionario da lui delegato.
3. Il funzionamento della Commissione, per quanto non previsto dall’art. 7 della L.R. 18/95, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa. I pareri della Commissione comunale previsti per esercitare l’attività sulle aree di tipo “A”, “B” e “C” si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all’ordine del giorno della Commissione medesima.



4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso il competente Ufficio Commercio.

Art. 19
COMMISSIONE DI MERCATO
(art.8 ter L.R. 18/95 e art. 6 L.R. 2/96)

1. Presso il mercato è istituita una Commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.
2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.
3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operante nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del Commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
5. La commissione dura in carica due anni.
6. È compito dell'Amministrazione Comunale attraverso l'ufficio competente per materia coordinare le operazioni relative alle elezioni.
7. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.
8. Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
9. Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Art. 20
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

1. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.
2. Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
3. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.
4. Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
7. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia.



CAPO V
NORME IGIENICO-SANITARIE

ART.21
RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabiliti, oltreché dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia cui devono intendersi automaticamente adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario da luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla L.R. 18/95, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio sino al ripristino delle condizioni igieniche da esse previste.
3. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.

ART.22
RISPETTO DELLA NORME IGIENICO-SANITARIE GENERALI

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.
4. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

PARTE 3

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE
SINGOLE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**CAPO I****DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA
PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18
DATE IN CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO PLURIENNALE
PER ESSERE UTILIZZATE QUOTIDIANAMENTE DAGLI STESSI SOGGETTI
DURANTE TUTTA LA SETTIMANA****COMMERCIO SU AREE DI TIPO “A”****Art. 23
AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree di tipo “A” date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana, siano esse comprese nell’ambito di un mercato o singolarmente individuate nell’ambito del territorio comunale.

**Art. 24
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE**

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione di cui all’art. 18, è individuata l’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana, nonché la superficie dei singoli posteggi.
2. Ogni anno tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell’utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

**Art. 25
CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18 PER ESERCITARE
L'ATTIVITÀ SU AREE DI TIPO “A”**

1. L’autorizzazione per esercitare l’attività su aree di tipo “A” di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a) della L.R. 18/95 è efficace per il solo territorio del comune di Pozzallo nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal dirigente, sentita la Commissione comunale.
2. L’autorizzazione è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile.
3. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, l’autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi.
4. Nell’ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l’esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
5. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell’attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera



- raccomandata o PEC, della richiesta stessa non risulti già presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente all'autocertificazione.
 7. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda o inoltrata la PEC. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data fa fede la residenza nella città di Pozzallo e l'ora di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, della certificazione ISEE con l'indicatore più basso e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
 8. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di sessanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 1 marzo 1995 n. 18.

Art. 26
SISTEMAZIONE DELLE AREE DI TIPO "A"

1. Le aree pubbliche di tipo "A", date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente, possono essere attrezzate opportunamente dagli stessi operatori con idonee strutture, ove consentito, secondo il regolamento e come previsto dalle norme di attuazione nonché dai regolamenti attinenti alla programmazione urbanistica per il settore commercio (esclusivamente se presenti), purché nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e regolamento edilizio vigenti e dei vincoli di carattere storico, artistico e monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse e purché non in contrasto con altri regolamenti attuali e venga rigorosamente osservato, tra l'altro, il pubblico decoro.
2. A tale scopo, prima dell'esecuzione di eventuali opere, dovrà essere presentato apposito progetto al Sindaco. Il Dirigente competente rilascia, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, il relativo titolo autorizzante ad eseguire i lavori nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 27

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAL TITOLARE DELLA CONCESSIONE PER IL SOLO PERIODO DI NON OCCUPAZIONE

1. L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.
2. Nel caso di aree poste all'interno di mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;
 - b. maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività desumibile da certificato del Registro delle imprese. In caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa;



- c. maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese.

Art. 28

APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 3 DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18

1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, commercio su aree di tipo "B", sono applicabili, se non risultano essere in contrasto, anche alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della medesima legge, commercio su aree di tipo "A".

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18 DATE IN CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO PLURIENNALE PER ESSERE UTILIZZATE SOLO IN UNO O PIU' GIORNI DELLA SETTIMANA INDICATI DALL'INTERESSATO

COMMERCIO SU AREE DI TIPO "B"

Art. 29

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree di tipo "B" date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato.

Art. 30

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo stabilisce, in relazione alle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
2. L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la superficie dei posteggi saranno individuate con singoli provvedimenti dal Consiglio Comunale sentita la Commissione comunale di cui all'art. 18, tenendo conto della eventuale programmazione urbanistica per il settore commerciale, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda assicurando nel contempo un adeguato equilibrio con le installazioni a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
3. Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione annuale sulla base del mutamento degli indicatori elencati al precedente comma.
4. Non è ammessa l'ubicazione dei mercati su vie pubbliche senza sbocco e che non consentono vie di fuga in situazioni di pericolo e di emergenza per i cittadini.

Art. 31

LOCALIZZAZIONI, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE



1. Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche di tipo “B” di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare l’esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e le relative modalità, l’ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/63.
2. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:
 - a. l’esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell’area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 32 PLANIMETRIE

1. Presso l’ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti.
2. Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla e sarà corredata dalle relazioni o schede tecniche relative.

Art. 33

CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.2 COMMA 3 DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18 PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ SU AREE DI TIPO “B”

1. L’autorizzazione per esercitare l’attività su aree di tipo “B” di cui all’art.1 comma 2 lettera b) della L.R. 18/95 è rilasciata dal dirigente, sentita la Commissione comunale di cui all’art. 18.
2. L’autorizzazione è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile nell’ambito dello stesso mercato per il quale sia stata inoltrata istanza.
3. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, non può essere negato il rilascio dell’autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggi nell’ambito del mercato per il quale risulti formulata l’istanza.
4. Nell’ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l’esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
5. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta da parte di titolare di altro posteggio dello stesso mercato di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività che riguardi il posteggio richiesto.
6. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente all’autocertificazione, e dovrà contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi indicati nell’art. 5 comma 3 lettere a), b) e c).
7. Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata o PEC con la quale



viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data, la residenza nella città di Pozzallo e ora di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, della residenza nel Comune di Pozzallo, della certificazione ISEE con l'indicatore più basso e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

8. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di sessanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 1 marzo 1995 n. 18.
9. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398.

Art. 34

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data e ora, in base alla residenza nel Comune di Avola, alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/91.
2. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:
 - a. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b. decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 (nel caso di mercati settimanali 10/30 giornate effettive; nel caso di mercati a cadenza quindicinale le giornate effettive diventano 5/15).

Art. 35

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 o dell'art. 22 della L.R. 10/91;
 - b. sorteggio.
2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 36

**CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI**

1. In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 1 marzo 1995 n. 18 secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;
 - b. maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile dal certificato del Registro delle imprese; in caso autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, di azienda va considerata la data di iscrizione del dante causa;
 - c. possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività corrispondente al settore merceologico (alimentare, non alimentare o misto) per il quale era stato programmato il posteggio.
2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene a seguito di sorteggio, effettuato dalla Polizia Municipale in presenza di un rappresentante delle organizzazioni di categoria.
3. La registrazione delle presenze in ciascuno dei mercati dovrà avvenire a cura della Polizia Municipale.

Art. 37**NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di polizia di cui sopra, è demandata anche all'Azienda U.S.L.
4. È compito degli uffici dell'Amministrazione Comunale competenti per materia quello di organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area del mercato.
5. Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
6. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso.
8. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
9. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
10. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.



11. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
12. Lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà, sentite le organizzazioni di categoria, essere programmato per tempo e possibilmente nel contesto dell'ordinanza generale annuale relativa allo svolgimento del commercio in sede fissa.
13. L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 38

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 8, comma 2, e 10 della L.R. n. 18/95 l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
 - a. inizio delle vendite: non prima delle ore 8,00;
 - b. fascia oraria di vendita: non superiore alle 6 ore.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. n.18/95 l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.
3. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA C) DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18 SU QUAISIASI AREA, PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE

COMMERCIO SU AREE DI TIPO "C"

Art. 39

RILASCIO NULLA OSTA

(art.2 comma 8 L.R. 18/95 e art. 1 lettera b L.R. 2/96)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio del Comune, per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8 dell'art. 2 della L.R. 18/95.
2. Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del sopradetto nulla osta esso è da intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 19 della legge 241/90 e della L.R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.
3. L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. **almeno 7 giorni prima** dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza e il periodo per il quale è richiesto il nulla osta che non può essere superiore a sei mesi (rinnovabile).
4. Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal dirigente nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge 1 marzo 1995 n. 18.



**Art. 40
RILASCIO NULLA OSTA**

1. L'attività commerciale in forma itinerante deve essere esercitata a mezzo di veicoli all'uopo attrezzati o di banchi mobili.
2. È fatto divieto assoluto di esercitare l'attività commerciale in forma itinerante nell'ambito delle seguenti vie, piazze o corsi:
 - a. Corso Vittorio Veneto
 - b. Via E. Giunta
 - c. Via dell'Arno
 - d. Via M. Rapisardi
 - e. Via Torino
 - f. Piazza Madonnina
 - g. Piazza Municipio
 - h. Piazza C. Battisti
 - i. Piazzale dei Marinai
 - j. Lungomare Pietre Nere
 - k. Via Papa Giovanni XXIII
 - l. All'interno dei Piazzali antistanti le Chiese
3. È fatto divieto di richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione, schiamazzi od altri rumori molesti.
4. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cento metri.
5. Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di duecento metri dal limite dell'area individuata come di mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve. È fatto, inoltre, assoluto divieto di sostare nelle vicinanze di banche, uffici postali, gioiellerie, armerie e simili. La distanza da detti luoghi non dovrà essere, comunque, inferiore a mt. 100, mentre per bar e posti di ristoro la distanza deve essere non inferiore a mt. 50.
6. In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma è consentita solo in aree laterali in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.
7. Non è consentito all'operatore di disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.
8. La merce posta in vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita.
9. L'area utilizzata per la sosta dovrà essere rilasciata sgombra di rifiuti di qualsiasi natura.
10. Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.

**Art. 41
TEMPO DI SOSTA CONSENTITO**

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18 e l'agricoltore di cui all'art. 18 comma 2 lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Art. 42



DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 10 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nell'esercizio della funzione conferitagli dall'articolo 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L.R. 48/91, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa di cui alla L.R. 28/99 rispetto al quale potrà anche, occorrendo, essere differenziato.

Art. 42

VENDITE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area, purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, come regolamentato dall'art. 20 della L.R. 22 dicembre 1999 n. 28.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA F) DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18

FIERE - MERCATO E/O SAGRE

Art. 44

DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE – MERCATI E/O SAGRE

1. L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.
2. Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.
3. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

Art. 45

DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DELLE FIERE-MERCATO

1. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera-mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18 almeno 60 giorni prima della fiera.
2. La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.



3. Le aree su cui si svolgono fiere-mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18.
4. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera-mercato essi potranno essere assegnati a qualunque operatore purchè sia in possesso dei requisiti morali e professionali nonché ad operatori muniti di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:
 - a. più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata
 - b. commerciante che comprova attraverso certificazione l'anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese;
 - c. sorteggio.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della Fiera.
6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
7. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.
8. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste dai precedenti punti a, b e c del comma 4.

Art. 46
VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
2. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

Art. 47
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti e sono applicate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Eventuali diritti di accesso e/o posteggio dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 48
NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.



2. Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'azienda USL.
5. Il Sindaco provvede con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero delle area nella quale insiste la fiera.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso.
8. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
9. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete.
10. È consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.
11. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

CAPO V

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

Art. 49

AMBITI DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere-mercato o di altre riunioni straordinarie di persone (art. 4 comma 5 della L.R. 18/95). Essa potrà essere rilasciata soltanto a soggetti che risultino iscritti nel Registro delle imprese e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. Non è consentito nelle zone limitrofe a mercati o fiere il rilascio di autorizzazioni temporanee durante il periodo del loro svolgimento.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuazione di mercati straordinari.
4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitata anche in relazione al settore alimentare e non alimentare affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.



5. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

Art. 50**COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI**

1. Di norma, è condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee la presentazione, da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziati:
 - a. le finalità dell'iniziativa;
 - b. gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - c. le modalità di organizzazione delle aree di vendita con l'indicazione di tutto quanto necessario per l'esercizio della stessa;
 - d. l'elenco nominativo degli operatori per la quale si richiede l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

Art. 51**MERCATI STRAORDINARI**

1. L'effettuazione di mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. La giornata di svolgimento di mercati straordinari è stabilita previo il parere obbligatorio e vincolante, espresso con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento delle relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.

Art. 52**COMMERCIO IN AREE DI PERTINENZA DI VILLE, GIARDINI, IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI**

1. Quando, per le caratteristiche degli spazi dati in concessione, l'attività sia da intendersi ricompresa tra quelle di cui alla L.R. 1 marzo 1995 n. 18, il rilascio della corrispondente autorizzazione deve avvenire nei confronti di quei soggetti che abbiano ottenuto da parte del competente ufficio il rilascio della concessione all'occupazione dello spazio, ovvero il diritto allo svolgimento dell'attività in forma itinerante, attraverso regolare bando di gara.

Art. 53**ESERCIZIO DEL COMMERCIO NEGLI ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO**

1. Negli altri luoghi aperti al pubblico il commercio nelle forme oggetto del presente regolamento è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposto alla struttura.

**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 54
VIGILANZA**

1. È affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. In particolare esso sovrintende a tutte le fasi preliminari alla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.

**Art. 55
SANZIONI**

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. n. 18/95, come modificato dalla L.R. n. 2/96.

**Art. 56
NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di cui alla L.R. 1 marzo 1995, n. 18, L.R. 8 gennaio 1996, n. 2, L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, al contenuto della circolare 6 aprile 1996, prot. n. 4754, a regolamenti comunali vari vigenti non in contrasto con le attuali disposizioni per la disciplina del commercio su aree pubbliche, ad ogni altra relativa disposizione di legge regionale e nazionale in materia, nonché a tutte le altre relative norme che saranno via via emanate da parte della Regione Siciliana.

**Art. 57
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'ALBO COMUNALE, contestualmente sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti di attuazione di tali norme regolamentari, emanati dal Sindaco, incompatibili con il presente Regolamento.

**Il Responsabile del Settore VIII
Urbanistica e Sviluppo Economico**

Arch. Audenzio Rizzuto